



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2007 (21.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

9502/07

LIMITE

**VISA 163
CODEC 507
COMIX 461**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Gruppo "Visti"/Comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera)
in data: 7 - 8 maggio 2007
n. prop. Com: 11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 REV 1
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Il Gruppo "Visti" ha esaminato gli articoli da 18 a 20, paragrafo 1 sulla base della proposta della Commissione. I risultati di tale esame sono riportati nell'allegato della presente nota.

Capitolo III

Esame e trattamento delle domande di visto

Articolo 18

Esame delle domande

1. Nell'esaminare una domanda di visto e i documenti giustificativi è accordata particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, alla sicurezza degli Stati membri e alle intenzioni di ritorno del richiedente.¹

¹ Nel rispondere ai quesiti di **BE** e **NL** secondo cui i riferimenti al "rischio di immigrazione illegale" e alle "intenzioni di ritorno" sono in parte coincidenti, **il rappresentante della Commissione (COM)** ha rilevato che valutando le intenzioni di ritorno del richiedente si valuta il rischio di immigrazione illegale e pertanto entrambe le espressioni dovrebbero essere mantenute. La frase potrebbe tuttavia essere riformulata come segue: "... e, **in particolare**, alle intenzioni di ritorno del richiedente.". **HU** ha proposto che entrambe le espressioni siano aggiunte all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Qualora sorgano¹ dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle intenzioni di ritorno del richiedente, o ai documenti presentati, il richiedente può essere convocato per un colloquio presso la missione diplomatica o consolare dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda per fornire informazioni supplementari.²

¹ **IT** ritiene la formulazione troppo vaga. Se un richiedente è convocato per un secondo colloquio devono esservi seri e ben fondati motivi di dubbio. **FR**, sostenuta da **DE** e **SI**, ha proposto di sopprimere "any" nella versione inglese e di sostituire "può essere" con "è". **DE** si è chiesta se il colloquio in questione riguardi unicamente un ulteriore colloquio "approfondito" successivamente alla presentazione della domanda. Il principio della comparizione personale all'atto della presentazione della domanda alla missione diplomatica o consolare dovrebbe restare obbligatorio tranne nei casi in cui siano previste esenzioni (ad esempio richiedente in buona fede).

² **NL** e **BE**, sostenute da **LT**, hanno proposto di aggiungere un riferimento ai "dubbi sull'identità" nel qual caso il richiedente dovrebbe essere convocato ad un ulteriore colloquio; **BE** ha aggiunto che sarebbe più logico combinare i paragrafi 2 e 7 e sopprimere il riferimento nel paragrafo 7 al rilascio o meno del visto. **BE** ha proposto la seguente formulazione alternativa del paragrafo 2:

"I richiedenti il visto possono essere inizialmente invitati a fornire ulteriori prove documentali oppure essere invitati in tale occasione o successivamente ad un colloquio ...". **IT** condivide l'opinione di **BE** in quanto l'attuale formulazione induce a ritenere che la presentazione sia distinta dal colloquio, il che non dovrebbe essere il caso. I richiedenti potrebbero essere convocati ad un secondo colloquio.

Facendo riferimento all'articolo 37, lettera b) (parte del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto), **HU** si è chiesta se il personale dei CAC abbia il diritto di condurre colloqui e ha suggerito di sostituire "la missione diplomatica o consolare" con "le autorità competenti". **FR** ha appoggiato tale suggerimento e **COM** lo esaminerà. **COM** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni su alcune "contraddizioni" di cui occorre tener conto in relazione a "comparizione personale", "colloquio", "raccolta di dati biometrici":

- in realtà numerose persone sono attualmente esonerate dall'obbligo della comparizione personale;
- conformemente al progetto di regolamento summenzionato, tutti i richiedenti devono presentare la prima domanda personalmente ma sono esenti da tale obbligo per le successive domande entro un periodo di 48 mesi;
- in futuro moltissime persone saranno probabilmente considerate persone in buona fede che non devono presentare personalmente la domanda di visto.

Per tali motivi **COM** ritiene troppo delicato utilizzare una formulazione eccessivamente precisa.

3. Per ciascuna domanda di visto viene consultato il VIS conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13 del regolamento VIS.¹
4. L'esame della domanda di visto determina se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e verifica:
 - (a) la validità e l'autenticità del documento di viaggio presentato dal richiedente²;
 - (b) che la persona non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali,³

¹ **DE** ha proposto la seguente formulazione alternativa:

"Per ciascuna domanda di visto viene, di norma, consultato il VIS conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13 del regolamento VIS. **In casi eccezionali debitamente fondati (problemi tecnici) può essere rilasciato un visto senza previa consultazione del VIS se il mancato processo di consultazione è ripetuto e completato al più presto senza alcun ritardo per negligenza da parte dell'autorità competente. In tal caso il visto rilasciato ha validità territoriale limitata.**"

COM esaminerà tale proposta in relazione all'articolo 21, paragrafo 1.

² **HU** ha proposto che nelle istruzioni complementari siano indicate le modalità da seguire se viene individuato un documento falso o falsificato, le modalità di informazione delle autorità centrali/locali, delle rappresentanze di altri Stati membri, ecc.

³ **BE, NL e FR** vogliono mantenere questi due criteri separati come è attualmente il caso nell'ICC e nel Codice frontiere Schengen. **FR** ha proposto la seguente aggiunta: "..., **in particolare** consultando il SIS e ...".

Sebbene nel Codice frontiere Schengen tali criteri siano separati (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d)), **COM** preferisce la proposta di **FR**.

PT si è chiesta se occorra un riferimento ad eventuali legami familiari del richiedente con un cittadino UE, ma **COM** non lo ritiene opportuno in questo contesto. **La presidenza** ha ricordato alle delegazioni che nel modulo di domanda è indicato se il richiedente è un familiare di un cittadino UE.

- (c) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di un paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto, tramite controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 14 e all'allegato IV;
- (d) se del caso, i visti uniformi precedentemente rilasciati al cittadino di un paese terzo interessato e figuranti sul suo documento di viaggio, per accertare che non sia stata oltrepassata la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;¹
- (e) che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo [nel quale la sua ammissione è garantita]², ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi. Tale accertamento tiene conto degli importi di riferimento³ di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen e del giustificativo di alloggio o di garanzia, come indicato nel modulo di cui all'allegato V;
- (f) che il richiedente disponga di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio,⁴ ove applicabile.⁵

¹ **COM** non è favorevole all'aggiunta di riferimenti ai controlli d'ingresso e ai timbri di uscita, come suggerito da **HU** ma ritiene che tali informazioni pratiche possano essere inserite nelle istruzioni (cfr. articolo 45).

² **NL** desidera sostituire questa frase con "nel quale l'accesso è garantito". **La presidenza** ha ricordato alle delegazioni che la formulazione attuale corrisponde all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen.

³ **EE** ritiene che debba essere aggiunto un riferimento alle modalità di alloggio per tutti i richiedenti. **COM** ha rilevato che l'accertamento relativo all'alloggio deve essere effettuato solo in base all'allegato V mentre la presente lettera riguarda un accertamento più generale dei mezzi di sussistenza (cfr. anche articolo 14, paragrafo 1 e allegato IV).

⁴ **FR** ha fatto riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'allegato V del progetto di codice dei visti (6060/2/07, pag. 27). **COM** ha ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1 riguarda le spese connesse al rimpatrio.

⁵ **PT** ha sostenuto che la prova relativa all'assicurazione sanitaria di viaggio dovrebbe essere presentata solo all'atto del rilascio del visto.

5. Se il richiedente è cittadino di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II, le autorità centrali degli Stati membri interessati sono consultate conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS.
6. I cittadini di paesi terzi richiedenti un visto di transito aeroportuale sono soggetti solo² ai controlli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e d). In questi casi viene accertato lo scopo del proseguimento del viaggio.³
7. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti presentati o sulla veridicità del loro contenuto, sull'attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, o sullo scopo del soggiorno del richiedente o sulla sua intenzione di ritorno, la missione diplomatica o consolare⁴ non rilascia il visto.⁵⁶

¹ **NL** si è chiesta se non occorra uno specifico riferimento nel paragrafo 4 all'accertamento dell'intenzione di ritorno del richiedente. **DE** ha appoggiato tale proposta. **COM** ritiene tale aggiunta superflua considerato il riferimento generale di cui al paragrafo 1. **COM** non è favorevole al trasferimento del paragrafo 4 nell'articolo 20 in quanto ciò nuocerebbe alla coerenza del progetto di regolamento.

² **COM** potrebbe accettare la soppressione di "solo" chiesta da alcune delegazioni.

³ **BE** si è chiesta per quale motivo occorra accertare gli elementi di cui alle lettere a) e d) per i richiedenti un visto di transito aeroportuale dal momento che ciò che interessa è controllare l'itinerario e la pertinenza del transito. **COM** rifletterà a questa osservazione.

⁴ **PL** ha suggerito che l'espressione "la missione diplomatica o consolare" sia sostituita da "le autorità competenti" per contemplare le situazioni in cui il visto è richiesto alla frontiera. **COM** esaminerà tale proposta.

⁵ **LT, IS e HU** hanno proposto di aggiungere un riferimento ai motivi di rifiuto elencati all'articolo 23, paragrafo 1. **PL e AT** hanno proposto di sopprimere il paragrafo 7 e di aggiungerlo all'articolo 23, paragrafo 1 mentre **PT** preferisce mantenerlo nell'articolo 18 con una leggera modifica del testo: "se sussistono dubbi sull'autenticità ...", rilevando che l'articolo 23, paragrafo 1 riguarda le situazioni in cui il motivo per cui la domanda può essere rifiutata è certo.

IT e SE hanno rilevato che il "dubbio" non basta a motivare un rifiuto. Il **rappresentante del Servizio giuridico del Consiglio** ha appoggiato la proposta di PL. **COM** esaminerà la possibilità di adeguare il testo per assicurare la chiarezza del diritto.

⁶ Facendo riferimento all'allegato XII, parte 1, **DE** ha proposto di fare riferimento in quest'articolo, in un articolo separato o nelle disposizioni finali, all'accertamento da parte delle missioni diplomatiche o consolari delle domande presentate da marittimi.

Articolo 19¹

Irricevibilità^{2 3 4 5}

1. Se il richiedente non fornisce le informazioni supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 4 entro un mese di calendario⁶ dalla data dell'invito a presentare tali informazioni/documentazioni complementari, la domanda è dichiarata irricevibile.

¹ **NL**: riserva d'esame.

² **COM** ha ricordato che nel progetto di codice è stato introdotto un sistema completo di rifiuto, motivazione del rifiuto e diritto d'appello. Le procedure per l'attuazione di tali requisiti dovrebbero essere istituite a livello nazionale (cfr. articolo 23). La nozione di irricevibilità è stata introdotta per formalizzare la prassi attualmente seguita dagli Stati membri che nelle loro statistiche distinguono spesso tra domande di visto "rifiutate" (dopo l'esame della domanda) e "respinte" (non accettazione della domanda).

³ Cfr. anche doc. 6060/2/07, pagine 2 e 5.

⁴ **AT** ha sostenuto il principio esprimendo però il timore che ciò possa creare problemi giuridici, tra l'altro in relazione ai diritti di trattamento. **IT** ha aggiunto che se il richiedente ha pagato i diritti di trattamento la domanda dovrebbe essere esaminata.

BE non è favorevole a questo articolo poiché rileva che una domanda potrebbe essere respinta solo se il richiedente rifiuta di fornire i dati biometrici (in futuro) o se il documento di viaggio non è valido. Qualora la nozione di irricevibilità fosse mantenuta il testo dovrebbe essere modificato precisando che se il richiedente non presenta taluni documenti le autorità consolari si riservano il diritto di non esaminare la domanda.

⁵ **HU** ha proposto di modificare il titolo come segue: "Procedura da seguire in caso di documentazione incompleta".

⁶ **IT** ritiene questo periodo troppo lungo. **SI** si è chiesta come debba essere interpretato il termine di un mese. **PT** ha rilevato che talvolta un mese potrebbe non bastare al richiedente per ottenere alcuni documenti. **COM** ha ricordato che nel contesto delle domande di visto di breve durata la documentazione giustificativa sarà più facilmente ottenibile rispetto alle domande per soggiorni più lunghi.

Alcune delegazioni sono favorevoli a introdurre la nozione di irricevibilità ma ritengono che la domanda debba essere respinta all'atto della presentazione (**FR, PL**) mentre **HU** ha proposto di lasciare la fissazione di un termine alla discrezionalità del consolato. **ES** ha proposto 10 giorni e **LU** 2 settimane. **SE** è favorevole a entrambe queste proposte.

COM non è favorevole a respingere le domande all'atto della presentazione indicando al richiedente i documenti mancanti (proposta di **NL**) in quanto ciò potrebbe dare origine al visa shopping".

IS ha rilevato che conformemente al suo diritto nazionale tutti gli atti amministrativi, come la dichiarazione di irricevibilità di una domanda, devono essere motivati. **BE** ha rilevato che disposizioni analoghe esistono nel diritto nazionale belga. **COM** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sul fatto che una dichiarazione di irricevibilità non avrebbe implicazioni negative per la persona interessata, come ad esempio in caso di rifiuto di una domanda di asilo infondata. **COM** ha aggiunto che tale disposizione dovrebbe essere vista anche nel contesto della rappresentanza: attualmente le domande non sono respinte perché uno Stato membro non può respingere (rifiutare) per conto di un altro.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la missione diplomatica o consolare sostituisce le informazioni sullo stadio del procedimento nel VIS ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento VIS.
3. Se la domanda è dichiarata irricevibile il richiedente non può proporre ricorso.¹

¹ **Il servizio giuridico del Consiglio** ha rilevato che questa disposizione non è accettabile, considerato il generale e riconosciuto principio del diritto di ricorso sancito dal diritto amministrativo nazionale e dal diritto comunitario. Tuttavia, ritiene appropriato separare i casi di rifiuto formale e di irricevibilità di una domanda.

Decisioni sulle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e consolari¹ degli Stati membri decidono in merito alle domande di visto entro 10²³ giorni lavorativi dalla loro presentazione, oppure dopo la data di completamento della pratica. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni⁴ in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda, inclusa la situazione di cui all'articolo 7, paragrafo 6.⁵
2. Le missioni diplomatiche e consolari decidono in merito al periodo di validità del visto e alla durata del soggiorno autorizzato in base a tutte le informazioni disponibili relative allo scopo e alla durata del soggiorno o del transito previsto, e tenendo presente la specifica situazione del richiedente. Per i visti di transito semplice e per i VTA la "franchigia" supplementare concessa è di sette giorni; per i visti "C" per un singolo ingresso è di quindici giorni.

¹ **NL** ha ricordato che anche le autorità centrali sono coinvolte nel processo decisionale e ha aggiunto che i termini "autorità competenti per i visti", usati nel progetto di regolamento VIS, potrebbero essere più appropriati. **DK, SE e NO** hanno fatto riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 3 (doc. 15560/1/06, pag. 3).

² **FR** ha formulato una riserva sui termini di 10 e 30 giorni di cui al presente paragrafo, ritenendo che occorra dapprima valutare l'applicazione di tali termini, ripresi dall'accordo con la Russia sulle agevolazioni in materia di visti. **AT** ha appoggiato tale opinione.

Per stabilire termini realistici, **BE** ha suggerito che essi siano fissati in base alle procedure in questione (colloquio/consultazione ai sensi dell'allegato 5B/rappresentanza, ecc.) aggiungendo che sarebbe più opportuno che il termine decorresse (se possibile) dalla data di completamento della domanda. **SI e ES** hanno appoggiato l'opinione di **BE**. **COM** esaminerà questa proposta. **NL** ha suggerito di sostituire il riferimento a un dato numero di giorni con "un periodo ragionevole". **SK, HU, DK, SE e NO** ritengono tali termini troppo brevi. **HU** ha suggerito di sopprimere "in casi individuali".

³ Facendo riferimento all'articolo 9, paragrafo 2, **PL** ritiene tale termine troppo breve.

⁴ Secondo **PL** sarebbe possibile prorogare tale termine di 30 giorni.

⁵ **COM** ha preso atto della riluttanza generale delle delegazioni in relazione all'armonizzazione dei termini, ma ha rilevato che è impensabile elaborare un codice sui visti senza far riferimento a questo aspetto essenziale del trattamento dei visti poiché le notevoli differenze nei tempi di rilascio sono la causa del "visa shopping". **COM** ha ricordato alle delegazioni che i termini per rispondere alla consultazione preliminare sono stati ridotti (cfr. articolo 9) ed è stato proposto un sistema di "informazione" piuttosto che di consultazione. **La presidenza** si è chiesta quali siano le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

3. I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo di validità di massimo 5 anni. Nell'adozione della decisione sul rilascio di questi visti sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:
- (a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;
 - (b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti Schengen, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese.
4. Una volta adottata la decisione sul rilascio di un visto, le missioni diplomatiche e consolari inseriscono nel VIS i dati elencati all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento VIS.
-